



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Ambito Città di POTENZA

Unità di Direzione Servizi alla Persona - Ufficio Servizi Sociali

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POTENZA E IL SOGGETTO OSPITANTE XXXX I TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE

Con la presente scrittura da valere ad ogni effetto di legge, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. XXXX

TRA

il Comune di Potenza (di seguito Soggetto promotore), in persona del Dott. Claudio Antonio Mauro, in qualità di Dirigente dell'U.D. Servizi alla Persona, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Potenza;

E

XXXX di seguito Soggetto ospitante i beneficiari di tirocini di inclusione sociale.

PREMESSO CHE:

1) Ai fini dell'attivazione del tirocinio intervengono i tre soggetti di seguito riportati:

▪ *il Soggetto Promotore.*

Il Soggetto promotore è il Comune di Potenza che presiede alla regolarità e alla qualità del Tirocinio. Ha facoltà di avvalersi di un Soggetto Gestore per la realizzazione della misura di intervento, che svolgerà anche compiti e funzioni di tutoraggio per il soggetto Promotore stesso.

▪ *il Tirocinante.*

Il tirocinante è il destinatario della politica attiva in quanto soggetto svantaggiato e a rischio di esclusione sociale, titolare della misura Reddito di Cittadinanza (RdC), abile al lavoro e residente

nel comune di Potenza, che sottoscrive il progetto personalizzato finalizzato al superamento della condizione di povertà.

▪ *Il Soggetto Ospitante.*

Possono essere considerati Soggetti ospitanti le Ditte individuali, i Commercianti; le Organizzazioni con o senza fine di lucro iscritte in Pubblici Registri; le Cooperative Sociali e Imprese Sociali; le Cooperative di produzione, lavoro, servizi, agricole; i Consorzi; le Organizzazioni di volontariato; le Organizzazioni non governative; le Onlus; le Fondazioni e Enti filantropici; le Associazioni di promozione sociale; le Associazioni iscritte in Albi Regionali; le Imprese pubbliche e private iscritte al registro delle imprese della CCIAA; gli Organismi di formazione; gli Studi professionali in possesso di Partita Iva.

Sono escluse le Persone Fisiche.

I soggetti ospitanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Se rientranti nelle fattispecie obbligate:
 - ◇ iscritto in Pubblici Registri, Albi Regionali e/o Nazionali secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - ◇ iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA;
 - ◇ in possesso di regolare Partita Iva.
- b) è in possesso di esperienza almeno biennale nell'ambito delle attività afferenti al percorso di tirocinio proposto;
- c) ha nella propria dotazione di organico la presenza di figure professionali qualificate e adeguate a svolgere le funzioni di tutor;
- d) è in regime di osservanza applicativa dei contratti collettivi nazionali e delle posizioni previdenziali per gli operatori in servizio;
- e) è in regola relativamente alla posizione contributiva ed assistenziale dei dipendenti e collaboratori;
- f) è in regola con la normativa vigente in materia di lavoro;
- g) non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, ovvero non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
- h) non è in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non incorre in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, per sé e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo;
- i) non è incorso in sanzioni relative all'adozione delle misure di sicurezza sul lavoro nell'ultimo biennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso pubblico;
- j) non ha accolto consecutivamente per più di 24 mesi complessivi più tirocini per lo stesso profilo professionale. Il limite non opera nel caso in cui almeno il 50% dei tirocini promossi nei 24 mesi precedenti, con arrotondamento all'unità superiore, abbia dato luogo alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero di un contratto di apprendistato;
- k) non si è avvalso di tirocinanti per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio.

- 1) non ha realizzato più di un tirocinio con il medesimo tirocinante fatta salva la possibilità di proroga entro i limiti di durata di cui all' art. 2 delle Linee Guida regionali in materia di tirocini;
- 2) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- 3) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli funzionali all'organizzazione dello stesso;
- 4) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ___ tirocinante/i su proposta del soggetto promotore, fino ad un massimo di tre beneficiari contemporaneamente, oppure uno se disabile.

Alla presente Convenzione è allegato un Progetto formativo individuale per ciascun tirocinio, condiviso con un'equipe multidisciplinare, finalizzato al superamento di preesistenti condizioni di svantaggio che condizionano l'autonomia del soggetto e dei suoi familiari e/o all'inserimento lavorativo e sociale, secondo quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 557 del 24 maggio 2016.

Nel progetto formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

Art. 2 - Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- collaborare con il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del Progetto personalizzato;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo;
- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio;
- comunicare al soggetto ospitante l'eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa;
- individuare un tutor in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio;
- rilasciare al termine del tirocinio un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, vengano indicati i risultati, le attività svolte e le competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.

Art. 3 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a :

- redigere, in collaborazione con il soggetto promotore, il Progetto formativo;
- rispettare e far rispettare il Progetto formativo in tutti gli aspetti;
- stipulare una polizza di Responsabilità Civile contro terzi per il tirocinante con idonea Compagnia Assicuratrice e garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL;
- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;

- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art.41 del medesimo decreto;
- designare un tutor con funzioni di inserimento e affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio;
- collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo;
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio. Nello specifico:
 - Il soggetto ospitante informa il soggetto promotore della cessazione del tirocinio mediante comunicazione scritta in cui vengono illustrati i motivi dell'interruzione del tirocinio;
 - eventuali richieste di proroga, entro limiti di durata previsti dalla normativa vigente, devono pervenire al soggetto promotore almeno 5 giorni lavorativi prima della data di conclusione del tirocinio, mediante comunicazione scritta in cui vengano illustrati i motivi che giustificano la prosecuzione del tirocinio oltre i termini stabiliti nel Progetto formativo;
- comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- attenersi, per l'organizzazione delle attività, al calendario definito all'interno del Progetto Individualizzato, rispettando il monte ore mensile autorizzato nello stesso, senza disporre, in nessun caso, un aumento delle ore di prestazione lavorativa da parte del tirocinante. In caso di inadempienza, il Soggetto Promotore può disporre un'interruzione dell'attività e un'eventuale cancellazione del Soggetto Ospitante dall'elenco dei Soggetti Ospitanti Autorizzati.
- valutare l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale da parte del soggetto promotore.

Art. 4 – Tutoraggio

Il tutor designato dal soggetto ospitante, in veste di responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo, affianca e supporta il tirocinante per l'intera durata del tirocinio, garantendo la necessaria assistenza e formazione ai fini dell'acquisizione delle competenze previste dal Progetto formativo e svolgendo i seguenti compiti:

- collabora con il tutor del Soggetto Promotore (Tutor Sociale) alla definizione del Progetto Individualizzato;
- favorisce l'inserimento del tirocinante;
- promuove e supporta lo svolgimento delle attività del tirocinante secondo le previsioni del Progetto Individualizzato, anche coordinandosi con altri lavoratori del Soggetto Ospitante;
- si accerta che il registro delle presenze sia correttamente compilato e firmato dal tirocinante, è tenuto a sottoscrivere anch'egli quotidianamente il registro e provvede, al termine di ogni mensilità ed entro e non oltre i primi 5 giorni del mese successivo a quello di attività, alla consegna dello stesso al Soggetto Promotore secondo le modalità individuate.

Ogni tutor può accompagnare un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente, oppure un solo tirocinante se disabile.

In caso di assenza temporanea, comunque non superiore a 5 gg continuativi, le funzioni di tutor possono essere svolte dal rappresentante legale del Soggetto Ospitante o da altro soggetto allo scopo individuato. In caso di assenza prolungata del tutor superiore a 5 gg continuativi, il Soggetto Ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tali variazioni devono essere formalmente e tempestivamente comunicate al tirocinante e al Soggetto Promotore.

Art. 5 - Diritti e doveri del tirocinante

il tirocinante è tenuto a :

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
- redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell'attestazione delle attività e delle competenze;
- il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio;
- al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite;
- il tirocinante, qualora abbia svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo, ha diritto alla registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino.

Art. 6 - Garanzie assicurative

Ogni tirocinante è assicurato dal soggetto ospitante:

- presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore, fermi restando gli obblighi di denuncia previsti dalla vigente normativa.

Art. 7 - Comunicazioni

- Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare, ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocini, la Convenzione e il Progetto formativo alla Regione, alla Direzione Territoriale del lavoro e al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio.
- il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare alla Regione e al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio l'attestazione finale delle attività svolte e delle competenze

acquisite, ai fini della registrazione dell'esperienza, secondo le modalità previste dalla Regione, sul Libretto formativo del cittadino. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo.

- Le parti si impegnano a trasmettere alla Regione eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.

Art 8 – Indennità

Il valore economico del tirocinio di inclusione è destinato a coprire interamente i costi dell'attività presso il soggetto ospitante e i costi dell'indennità economica riconosciuta al tirocinante a fronte di una partecipazione mensile pari o superiore al 70% del monte ore totale previsto dal progetto personalizzato, fatte salve diverse previsioni inserite nel predetto progetto.

Il Comune di Potenza corrisponderà direttamente ai tirocinanti una indennità mensile non superiore a € 450,00 lordi. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, l'indennità non viene corrisposta. Al tirocinante viene corrisposto esclusivamente un rimborso spese di ammontare non inferiore ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) al mese.

A favore del soggetto ospitante sarà riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate (*costi di assicurazione, costi infortuni sul lavoro presso l'INAIL, costo utilizzo macchinari ed attrezzature, costi sicurezza, ecc.*) nella misura massima di € 480.00 lordi, restando la eventuale parte eccedente a carico del soggetto ospitante.

Per le attività di tutoraggio è riconosciuta una indennità mensile pari ad € 120.00.

Art. 9 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata da-----al-----

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Art. 10 – Recesso

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del progetto formativo;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti in premessa;
- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti in premessa.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante mediante comunicazione scritta.

Art. 11 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente a che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa.

Per il trattamento dei dati personali dei cittadini beneficiari dei tirocini di inclusione, è sottoscritto Accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del GDPR 679/2016 tra il Comune di Potenza e i Soggetti ospitanti a cui si rimanda per le specifiche disposizioni.

Art. 12 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il presente atto, composto di 7 facciate, è in modalità elettronica e viene sottoscritto a mezzo di firma digitale valida alla data di sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Soggetto promotore

Comune di Potenza

Il Dirigente

Dott. Claudio Antonio Mauro

Il Soggetto ospitante
